

Sintesi degli esiti dei ricorsi di legittimità presentati da alcune Regioni alla Corte Costituzionale

Sentenza n. 200/24 giugno 2009

Commi articolo 64 impugnati	Piemonte	Emilia R	Toscana	Lazio	Campania	Puglia	Basilicata	Sicilia	Calabria
Innalzamento di un punto del rapporto alunni/docente nel triennio 2009-2011 (<i>comma 1 art. 64</i>)	questione inammissibile norma costituzional -mente legittima								
Revisione dei parametri degli organici del personale Ata in misura pari al 17% in meno nel triennio 2009-2011 (<i>comma 2 art. 64</i>)	questione inammissibile norma costituzional -mente legittima								
Previsione di un piano programmatico per la razionalizzazione delle risorse umane e strumentali per l'efficacia e l'efficienza del sistema scolastico (<i>comma 3 art. 64</i>)	questione non fondata norma costituzional -mente legittima	questione non fondata norma costituzional -mente legittima							

<p>Previsione di regolamenti di attuazione del piano, con eventuale modifica delle norme, secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - revisione classi di concorso, - revisione dei curricula, dei piani di studio e dei quadri orario, - revisione dei criteri di formazione delle classi, - revisione dei moduli scuola primaria, - revisione dei criteri per determinazione organici del personale, - ridefinizione sistema istruzione adulti. <p>(comma 4 art. 64)</p>	<p>questione non fondata</p> <p>norme costituzional-mente legittime</p>	<p>questione non fondata</p> <p>norme costituzional-mente legittime</p>	<p>questione non fondata</p> <p>norme costituzional-mente legittime</p>	<p>questione non fondata</p> <p>norme costituzional-mente legittime</p>		<p>questione non fondata</p> <p>norme costituzional-mente legittime</p>			
<p>– ridefinizione criteri dimensionamento rete scolastica,</p> <p>– interventi di Stato, regioni e enti locali in caso di chiusura o accorpamento degli</p>	<p>ricorso accolto</p> <p>norma costituzional</p>	<p>ricorso accolto</p> <p>norma costituzional</p>	<p>ricorso accolto</p> <p>norma costituzional</p>	<p>ricorso accolto</p> <p>norma costituzional</p>		<p>ricorso accolto</p> <p>norma costituzional</p>			

istituti scolastici con sede nei piccoli comuni. <i>(lettere f-bis ed f-ter del comma 4 art. 64)</i>	-mente illegittima	-mente illegittima	-mente illegittima	-mente illegittima		-mente illegittima			
- previsione di commissariamento delle regioni e degli enti locali per mancata attuazione del dimensionamento entro il 30 novembre di ogni anno. <i>(lettera 6-bis dell'art. 64 previsto dal decreto legge 154/2008 ma espunto in sede di conversione)</i>	cessazione del contendere (norma espunta)	cessazione del contendere (norma espunta)	cessazione del contendere (norma espunta)	cessazione del contendere (norma espunta)	cessazione del contendere (norma espunta)	cessazione del contendere (norma espunta)	cessazione del contendere (norma espunta)	cessazione del contendere (norma espunta)	cessazione del contendere (norma espunta)

Norma legge 169/2008 impugnata								Sicilia	
Previsione del maestro unico su classi a 24 ore settimanali e considerazione della richiesta delle famiglie per una più ampia articolazione del tempo scuola. <i>(articolo 4 legge 169/2008)</i>								questione non fondata norma costituzional -mente legittima	

Legge 133/2008 art. 64

1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei, tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.
2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predisporre, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;
 - b) ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
 - c) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
 - d) rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ((ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

e) revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;

f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;

f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;

f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

6-bis. I piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, devono essere in ogni caso ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica previsti dal presente comma, già a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, diffida le regioni e gli enti locali inadempienti ad adottare, entro quindici giorni, tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica. Ove le regioni e gli enti locali competenti non adempiano alla predetta diffida, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un commissario ad acta. Gli eventuali oneri derivanti da tale nomina sono a carico delle regioni e degli enti locali.

Legge 169/2008 art. 4

Articolo 4 - Insegnante unico nella scuola primaria

1. Nell'ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all'Articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 è ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.
2. Con apposita sequenza contrattuale è definito il trattamento economico dovuto all'insegnante unico della scuola primaria, per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.

2-bis. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferme restando le attribuzioni del comitato di cui all'articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1° settembre 2009. A seguito della predetta verifica per le finalità di cui alla sequenza contrattuale prevista dal comma 2 del presente articolo, si provvede, per l'anno 2009, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti dei risparmi di spesa conseguenti all'applicazione del comma 1, resi disponibili per le finalità di cui al comma 2 del presente articolo e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-ter. La disciplina prevista dal presente articolo entra in vigore a partire dall'anno scolastico 2009/2010, relativamente alle prime classi del ciclo scolastico.